



**COMUNE DI ALTOPASCIO**

**PROVINCIA DI LUCCA**

***REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E  
NORME PER LA CONVIVENZA CIVILE***

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 38 DEL 30/05/2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE, ADOTTATE CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 17/01/2023, N. 14 DEL 17/04/2025 e N. 5 DEL 31/03/2026.**

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.**

- Art. 1 – Oggetto, finalità ed ambito di applicazione.
- Art. 2 – Funzioni di accertamento, prevenzione, vigilanza e sanzioni.
- Art. 3 – Definizioni.
- Art. 4 – Destinazione dei proventi delle sanzioni.

### **TITOLO II – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'.**

- Art. 5 – Sicurezza degli edifici.
- Art. 6 – Trasporto e uso di oggetti pericolosi.
- Art. 7 – Prevenzione degli incendi ed esalazioni moleste.
- Art. 8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.
- Art. 9 – Alberi, rami e siepi.
- Art 9 bis- Interventi per la ripulitura di terreni incolti e manutenzione dei fossi

### **TITOLO III – CONVIVENZA CIVILE, IGIENE URBANA, TUTELA DEL PUBBLICO DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI.**

- Art. 10 – Norme di convivenza civile e comportamenti vietati.
- Art. 11 – Attività vietate nell'uso del suolo pubblico.
- Art. 12 – Attività ludiche nei luoghi pubblici.
- Art. 13 – Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici.
- Art. 14 – Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri.
- Art. 15 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde.

### **TITOLO IV – PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE.**

- Art.16 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone.
- Art.17 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo.
- Art.18 – Rumori e schiamazzi per le strade.
- Art.19 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali.

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE.**

- Art. 20 – Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa.
- Art. 21 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale.
- Art. 22 – Distribuzione di volantini o materiale pubblicitario.
- Art. 23 – Comunicazione preventiva al Comune per attività di volantinaggio.
- Art. 24 – Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune.

### **TITOLO VI – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA COMUNITA' LOCALE ED A TUTELA DEL DECORO URBANO.**

- Art. 25 – Potere di ordinanza del Sindaco.
- Art. 26 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi.
- Art. 27 – Divieto di accesso.

**TITOLO VII – ARTISTI DI STRADA, PUBBLICI INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.**

Art. 28 – Artisti di strada.

Art. 29 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti.

**TITOLO VIII – CULTURA DELLA LEGALITA' ED ASSISTENZA ALLE PERSONE.**

Art. 30 – Iniziative di cittadinanza attiva e promozione della cultura della legalità.

Art. 31 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori.

**TITOLO IX – SANZIONI E PROCEDURA PER SEGNALAZIONI O RECLAMI.**

Art. 32 - Sanzioni.

Art.33 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori ed ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

Art. 34 - Segnalazioni o reclami.

**TITOLO X - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO.**

Art. 35 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

Art. 36 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

**TITOLO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.**

Art. 37 – Norma di rinvio.

Art. 38 – Entrata in vigore ed abrogazione delle norme regolamentari previgenti.

\*\*\*\*\*

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.**

### **Art. 1 – Oggetto, finalità ed ambito di applicazione.**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico, le misure ed i comportamenti necessari ad assicurare la serena e civile convivenza nel Comune di Altopascio. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni necessarie per evitare danni o pregiudizi alle persone od alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro urbano ed ambientale e per favorire e promuovere la qualità della vita dei cittadini. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dalla vigente legislazione statale.

2. Il presente regolamento detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, igiene urbana, tutela del pubblico decoro dell'abitato e delle aree verdi;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) esercizio di arti e mestieri ed attività lavorative;
- e) cultura della legalità ed assistenza alle persone.

3. Il presente Regolamento deve intendersi come norma di principio, indirizzo e coordinamento anche rispetto alle future disposizioni regolamentari comunali.

4. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento", senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana e norme per la civile convivenza.

### **Art. 2 – Funzioni di accertamento, prevenzione, vigilanza e sanzioni.**

1. Le funzioni di accertamento, prevenzione e vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono affidate al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze di Polizia, ai dipendenti comunali od altri soggetti appositamente individuati ed autorizzati con provvedimento del Sindaco.

2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del presente Regolamento sono indicati nei relativi articoli.

### **Art. 3 – Definizioni.**

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del Regolamento, si definisce:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) convivenza civile, igiene urbana, tutela del pubblico decoro dell'abitato e delle aree verdi: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel tempo libero;
- d) disposizioni per l'esercizio di arti e mestieri ed attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni ed intrattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali ed industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e le altre specifiche norme comunali in materia;
- e) cultura della legalità ed assistenza alle persone: le azioni che il comune può intraprendere per affermare la cultura del rispetto delle norme di civile convivenza, informando i cittadini – soprattutto in età scolare - e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

#### **Art. 4 – Destinazione dei proventi delle sanzioni.**

1. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del presente Regolamento sono destinati, per metà, al finanziamento delle spese sociali e per l'altra metà, al fondo per la manutenzione dei luoghi pubblici e delle aree verdi.

### **TITOLO II – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'.**

#### **Art. 5 – Sicurezza degli edifici.**

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute o allagamenti.

2. E' fatto obbligo ai possessori, detentori o a chi abbia comunque la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative.

3. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

4. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, qualora si verifichi pregiudizio alla sicurezza o all'igiene pubblica di persone e cose.

5. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza ed in conformità alle norme e principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili e necessari, al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

6. I competenti organi della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine effettuano i controlli richiesti ad istanza degli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso o l'identità degli occupanti degli alloggi, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti, laddove adottati con ordinanza sindacale.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

#### **Art. 6 – Trasporto di oggetti pericolosi.**

1. Fatte salve le vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo, in via residuale, fatta salva l'applicazione delle diverse sanzioni, laddove previste dalle vigenti disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 30,00 ad € 300,00.

#### **Art. 7 – Prevenzione degli incendi ed esalazioni moleste.**

1. In ottemperanza e in attuazione di leggi e regolamenti regionali e nazionali, a cui si rinvia per il regime sanzionatorio previsto, è sempre fatto divieto di accendere fuochi nella Riserva Naturale Regionale del Lago di Sibolla, in prossimità della linea ferroviaria, nella fascia di rispetto dell'Autostrada e delle strade provinciali e comunali, degli elettrodotti, delle centrali elettriche, dei pozzi dell'acquedotto e della rete di distribuzione del gas.

2. In tutto il centro abitato, individuato ai sensi del codice della strada, è fatto divieto di bruciare all'aperto cumuli di foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale.

3. Salvo diverse disposizioni impartite dalle autorità competenti, al di fuori del centro abitato, è possibile dare fuoco a piccoli cumuli di foglie, sterpaglie e altro materiale vegetale in assenza di vento dalle ore 06,00 alle ore 09,00 ad una distanza di almeno 50 metri dalle abitazioni, dai boschi, dalle siepi e dai depositi di materiale. Il fuoco deve essere sempre presidiato e sorvegliato al fine di garantire le condizioni di sicurezza necessarie.
4. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio o scoppio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
5. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
6. Fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni, laddove previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene pubblica e di sanità, in via residuale, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 30,00 ad € 300,00.

#### **Art. 8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.**

1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via o con i fruitori di aree pubbliche, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma (“*offendicula*”), così come ogni altro manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, dovranno essere installati o posizionati o protetti, in modo tale da non causare pericolo per la collettività.
3. È proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre attività, che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità, in assenza di precauzioni idonee.
4. È vietato condurre cani senza adeguate cautele e lasciar vagare animali, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in modo incontrollato o comunque in condizioni tali da indurre spavento o apprensione negli eventuali altri fruitori dei medesimi luoghi;
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

#### **Art. 9 – Alberi, rami e siepi.**

1. I proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali, vicinali e di uso pubblico, marciapiedi e piste ciclabili, devono provvedere a mantenere le siepi, alberature ed altri tipi di vegetazione, ivi comprese le piante di alto fusto, permanentemente regolati, in modo tale da evitare situazioni che possano pregiudicare la sicurezza della circolazione, ovvero la visibilità e leggibilità della segnaletica stradale.
2. Chi esegue lavori di taglio e potatura è tenuto a rimuovere e smaltire tempestivamente gli scarti ed i residui vegetali, secondo le disposizioni vigenti, ovvero quelle specifiche emanate dall'Amministrazione comunale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo, in via residuale, fatta salva l'applicazione di diverse sanzioni, laddove previste dalle vigenti disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. Il trasgressore è altresì obbligato al ripristino delle condizioni di decoro dei luoghi, provvedendo direttamente a tutte le operazioni necessarie, fatta salva l'azione sostitutiva dell'amministrazione comunale, con spese a carico dello stesso trasgressore.

#### **Art. 9 bis – Interventi per la ripulitura di terreni incolti e manutenzione dei fossi.**

1. Ai fini della prevenzione degli incendi i proprietari, gli affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli incolti e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il termine fissato ogni anno con ordinanza del responsabile dell'Ufficio Ambiente, i seguenti interventi

a) lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;

b) mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi ed arbusti;

c) eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta.

2. Durante tutto l'anno è fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari o ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni (agricoli, incolti o aree verdi)

a) di effettuare la manutenzione, pulizia e spurgo, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi principali.

b) di mantenere, all'interno del centro abitato, i terreni puliti e curati.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 a € 500 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi."

### **TITOLO III – CONVIVENZA CIVILE, IGIENE URBANA, TUTELA DEL PUBBLICO DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI.**

#### **Art. 10 – Comportamenti vietati a tutela della convivenza civile.**

1. Il Comune garantisce la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro, che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle norme del codice penale e da altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti nelle specifiche materie e ferme restando le attribuzioni degli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque:

a) causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o molestie;

b) compiere atti contrari alla pubblica decenza, tra cui soddisfare le proprie esigenze fisiologiche, sputare, esibire le parti intime del corpo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

c) esercitare la prostituzione con abbigliamento ed atteggiamento contrario ai canoni della pubblica decenza, stazionando in aree pubbliche o aperte al pubblico, in prossimità di edifici pubblici o di uso pubblico, dei luoghi di culto e lungo le strade o nelle vicinanze dei centri abitati o delle abitazioni private;

d) occupare indebitamente con tende, baracche o ripari di fortuna, terreni pubblici o privati, fatto salvo gli spazi appositamente destinati al campeggio;

e) sdraiarsi sui monumenti, per terra, bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente, occupando con sacchetti od altri oggetti il suolo pubblico;

f) compromettere l'igiene di aree o edifici pubblici o privati, abbandonando o depositando rifiuti ingombranti sul suolo, ovvero gettando o disperdendo carte, bottiglie, lattine, altro tipo di involucri e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume;

g) tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene ed al pubblico decoro, in luoghi pubblici o privati;

h) condurre cani od altri animali, senza mezzi adeguati per contenerne o rimuoverne le deiezioni ed omettere di raccogliere le stesse deiezioni, in luogo pubblico, aperto al pubblico o di pubblico uso;

i) lavare veicoli, strigliare o lavare animali sul suolo pubblico;

j) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, salvo i casi espressamente autorizzati.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e quant'altro occupi il suolo pubblico ed a cessare il comportamento vietato.

#### **Art. 11 – Attività vietate nell'uso del suolo pubblico.**

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni del Codice della Strada e le altre norme di legge o dei regolamenti comunali in materia e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2. Sul suolo o area pubblica ed in tutti gli spazi destinati alla collettività, è vietata ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, ovvero recare disagio o pericolo alle persone.

3. Al termine dell'occupazione del suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico è necessario provvedere alla pulizia e ripristino dell'area utilizzata. In caso contrario, l'Amministrazione comunale ripristina lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

#### **Art. 12 – Attività ludiche nei luoghi pubblici.**

1. L'Amministrazione comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico e nelle aree appositamente attrezzate a tale scopo, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo o molestia a persone o cose.

2. Nelle strade, nelle piazze o comunque nelle aree e spazi pubblici in prossimità dei monumenti o dei luoghi di culto, è vietata ogni attività ludica che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, ovvero recare disagio, molestia, danno o pericolo a persone o cose.

3. Agli ingressi dei parchi pubblici l'Amministrazione comunale può collocare cartelli informativi, contenenti le norme comportamentali da osservare.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Art. 13 – Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici.**

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, alle attrezzature, agli arredi, ai monumenti ed a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00 ed è obbligato a risarcire il danno eventualmente provocato.

#### **Art. 14 – Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri.**

1. E' vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni e disegni gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere.

2. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale, ad eccezione delle superfici murarie che il Comune di Altopascio si riserva eventualmente di destinare, con appositi provvedimenti, alla libera espressione artistica e culturale.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00. Il trasgressore, inoltre, dovrà provvedere a sue spese al ripristino del manufatto, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

#### **Art. 15 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde.**

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche, al fine di preservare l'integrità ambientale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività, è vietato:

a) cogliere i fiori, strappare le fronde ed arrecare intenzionalmente danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;

b) entrare nelle aiuole e nei recinti;

c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;

d) salire o comunque usare le attrezzature ed i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o comunque da parte di persone al di fuori della fascia di età cui i giochi stessi sono destinati.

e) la circolazione e la sosta di veicoli a motore, ad eccezione di quelli a seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta limitatamente su viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- motocarrozze per il trasporto di disabili;
- mezzi di soccorso;
- mezzi di vigilanza
- mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti."

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

## **TITOLO IV – PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE.**

### **Art.16 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

1. Il Comune di Altopascio tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle attività lavorative, sia nel tempo libero, come presupposto fondamentale della qualità della vita.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale per le attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.

3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente titolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

### **Art.17 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo**

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che possano causare schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'art.16. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00, salvo specifica autorizzazione.

2. A seguito di violazione accertata ai sensi del comma 1, l'Amministrazione comunale può ridurre l'orario di apertura di singoli locali ed in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 33.

### **Art.18 – Rumori e schiamazzi per le strade.**

1. Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art.17, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'art.16, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00, salvo specifica autorizzazione.

2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

**Art.19** – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali.

1. E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE.**

**Art. 20 – Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa.**

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro urbano.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

**Art. 21 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale.**

1. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.

2. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

**Art. 22 - Distribuzione di volantini o materiale pubblicitario.**

1. Fermo restando il rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e dei provvedimenti comunali, è consentito distribuire volantini, o altro materiale pubblicitario e/o informativo, su area pubblica o di uso pubblico, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o molestia alla quiete delle persone.

2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo con la consegna diretta del materiale alle persone fisiche. E' vietata la distribuzione dei volantini sui veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici, sui marciapiedi ed aree pubbliche.

3. Chi viola la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

**Art. 23 – Comunicazione preventiva al Comune per attività di volantinaggio.**

1. Chiunque intenda effettuare attività di volantinaggio, su area pubblica o di uso pubblico, dovrà far pervenire al Comune di Altopascio, almeno 5 giorni prima della data di inizio della distribuzione dei volantini - tramite deposito all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure tramite comunicazione P.E.C. all'indirizzo: [comune.altopascio@postacert.toscana.it](mailto:comune.altopascio@postacert.toscana.it) - un modulo contenente le seguenti informazioni: nome e cognome, codice fiscale, generalità complete ed indirizzo di residenza della persona fisica; ovvero la denominazione e ragione sociale, sede legale, numero di partita i.v.a. e le generalità dell'amministratore e legale rappresentante della persona giuridica; ovvero la denominazione, codice fiscale, sede sociale, nome e cognome e generalità complete del legale rappresentante di enti o associazioni non riconosciute; il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, in relazione al soggetto promotore dell'attività di volantinaggio; l'individuazione del luogo e l'indicazione del periodo di durata dell'attività di volantinaggio; il numero delle persone addette alla distribuzione dei volantini; il contenuto del messaggio che verrà riportato sui volantini.

2. L'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Altopascio effettuerà una verifica preventiva della conformità del contenuto del messaggio, rispetto ai divieti di legge in materia di pratiche commerciali scorrette, ingannevoli o aggressive. L'Amministrazione comunale si riserva di segnalare, all'Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato, tutte le fattispecie concrete in cui ravvisi che il contenuto del messaggio, che si intende diffondere tramite i volantini, sia in contrasto con i divieti di legge.

#### **Art. 24 – Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune.**

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

### **TITOLO VI – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA COMUNITA' LOCALE ED A TUTELA DEL DECORO URBANO.**

#### **Art. 25 – Potere di ordinanza del Sindaco.**

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale, nelle aree del territorio comunale interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della Legge n°241 del 07/08/1990, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 3, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool od all'uso di sostanze stupefacenti.

#### **Art. 26 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi.**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture ferroviarie e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100 ad € 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del Decreto Legge n°14/2017 del 20/02/2017, conv. in Legge n°48 del 18/04/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del codice penale e dall'articolo 29 del Decreto Legislativo n°114 del 31/03/1998, nonché dall'art.7, co.15-bis, del Codice della strada di cui al Decreto Legislativo n°285 del 30/04/1992 e succ. mod., il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto, altresì, nei confronti di chi commetta le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma 1.

3. Il presente regolamento individua le aree urbane su cui insistono le scuole, i complessi monumentali, quelle adibite a verde pubblico e gli altri luoghi del territorio comunale aventi rilevanza culturale o comunque interessati da flussi turistici, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il Sindaco del Comune di Altopascio, che provvede ai sensi degli articoli 17 e segg. della legge n°689 del 24/11/1981. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al Comune di Altopascio, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

#### **Art. 27 – Divieto di accesso.**

1. L'ordine di allontanamento di cui all'art.26, co.1 secondo periodo e co.2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 26, co1, aumentata del doppio.

2. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

### **TITOLO VII – ARTISTI DI STRADA, PUBBLICI INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.**

#### **Art. 28 – Artisti di strada.**

1. Il Comune di Altopascio riconosce l'arte di strada come fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. L'arte di strada è esercitata liberamente, anche negli spazi pubblici ed aree pedonali del territorio comunale, nei limiti del presente regolamento e purché si svolga entro limiti di tempo contenuti, fino ad un massimo di un'ora.

2. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. All'artista di strada è consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione, purché le emissioni sonore, in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, consentano il rispetto della quiete pubblica e rientrino nei limiti della normale tollerabilità previsti dalla normativa vigente. In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.

3. L'Amministrazione comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di impartire specifiche disposizioni od ogni più opportuno provvedimento per l'esercizio o il divieto di tale attività.

4. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, del mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale od a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

5. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. E' vietato all'artista esercitare il commercio ambulante. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

#### **Art. 29 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti.**

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le tende ed ogni altra simile struttura, permessa temporaneamente, dovranno essere mantenuti puliti ed in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno di volta in volta essere impartite dal Comune.

2. Il suolo pubblico, per le aree interessate da questi spettacoli, dovrà essere tenuto pulito ed idoneamente dotato di un congruo numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
  - a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
  - b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 24,00.
5. L'Amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni, con specifico provvedimento, può impartire ulteriori disposizioni per lo svolgimento di pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti.

## **TITOLO VIII – CULTURA DELLA LEGALITA' ED ASSISTENZA ALLE PERSONE.**

### **Art. 30 – Iniziative di cittadinanza attiva e promozione della cultura della legalità.**

1. La Polizia Municipale del comune di Altopascio pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di civile convivenza. A tal fine, l'Amministrazione comunale collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità dei giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento.
2. Il comune di Altopascio intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di pubblica utilità, finalizzate a contribuire alle politiche sociali, culturali ed al rispetto del decoro urbano e dell'ambiente. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana n°12 del 03/04/2006, con le associazioni di volontariato, per realizzare collaborazioni volte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico ed al rispetto della legalità.

### **Art. 31 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori.**

1. In casi di emergenza ed urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene, anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso di interventi, effettuati sulla base del presente Regolamento, che riguardino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Municipale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni.
3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Municipale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.
4. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art. 403 del codice civile, la Polizia Municipale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione ed al ricovero in strutture adeguate, secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre Forze di Polizia. In tutti i casi di cui sopra, viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

## **TITOLO IX – SANZIONI E PROCEDURA PER SEGNALAZIONI O RECLAMI.**

### **Art. 32 – Sanzioni.**

1. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto, in via generale, laddove non previsto diversamente negli specifici articoli, alla sanzione amministrativa pecuniaria del

pagamento di una somma dal minimo di € 25,00 al massimo di € 500,00. E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta, con le modalità e le procedure di cui all'art.16 della Legge n°689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli art 9 bis, art.10, co2 lett. f), art.13,co1 e art.14,co1 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 400,00, ai sensi dell'art.16,co2 della Legge n°689/1981, così come modificata dall'art.6-bis della Legge n°125/2008."

3. Per la violazione delle disposizioni previste per tutte le altre fattispecie di cui al presente Regolamento, il pagamento in misura ridotta è ammesso per il doppio del minimo edittale, così come specificamente indicato nei relativi articoli.

4. Per le violazioni riferibili agli articoli 10, 11, 13, 14 e 15, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie espressamente ivi previste, all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art.650 del codice penale e l'Amministrazione comunale provvederà all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi, con spese a carico dei trasgressori.

5. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

6. Qualora, ai sensi del presente Regolamento, sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve essere sempre ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

7. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art.36 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

8. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981 n°689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n°571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n°689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

### **Art. 33 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori ed ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.**

1. L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali, senza che il titolare del medesimo abbia diritto ad indennità o compensi di sorta.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

### **Art. 34 – Segnalazioni o reclami.**

1. Chiunque presenti segnalazioni od esposti al Comando di Polizia Municipale, relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, deve indicare anche un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail, ovvero un recapito postale, per essere contattato per eventuali ulteriori approfondimenti, nonché per ricevere comunicazioni in merito all'esposto.

2. Le segnalazioni vengono comunque verificate dagli Uffici comunali competenti, anche se anonime e, se non fossero rilevati elementi utili per procedere negli accertamenti, la pratica è definitivamente archiviata.

3. I contatti verbali intercorsi tra il cittadino ed il personale dell'Amministrazione comunale incaricato della pratica devono essere annotati agli atti nel relativo fascicolo. Al termine degli accertamenti, il cittadino ha diritto di ricevere risposta scritta in merito all'esposto, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione.

## **TITOLO X - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO.**

### **Art. 35 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.**

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione, questi è soggetto alla sanzione di cui all'art. 32,co7. In caso di mancata ottemperanza, si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi od alla rimozione delle opere a cura del Comune ed a spese dell'interessato.

### **Art. 36 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.**

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente alla violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendone così l'obbligo al trasgressore, ed invia copia del verbale ai competenti organi dell'Amministrazione comunale, i quali emanano un provvedimento di diffida, da notificarsi al trasgressore, ai sensi di legge. La diffida amministrativa consiste in un invito, rivolto al trasgressore, affinché provveda a sanare la violazione.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 32,co7. In caso di mancata ottemperanza, si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi od alla rimozione delle opere a cura del Comune ed a spese dell'interessato.

## **TITOLO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.**

### **Art. 37 – Norma di rinvio.**

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, si rinvia alle vigenti leggi statali e regionali ed al regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze sindacali, approvato con Deliberazione C.C. n°13 del 10/03/2004.

2. Per tutto quanto non previsto nel Titolo VI del presente regolamento, si rinvia espressamente alle disposizioni di cui al Decreto Legge n°14/2017 del 20/02/2017, conv. in Legge n°48 del 18/04/2017.

### **Art. 38 – Entrata in vigore ed abrogazioni.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione. Da tale data si intende espressamente abrogato il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del C.C. n°244 del 20/12/1984 e successive modificazioni, nonché tutte le precedenti disposizioni regolamentari che contengono norme incompatibili con quelle del presente Regolamento.